

Il presente Accordo, viene definito, in data 20 marzo 2013, alle ore 19,00, presso la sede sociale di ECO-RICICLI VERITAS Srl, Via della Geologia – “area 10 Ettari” – Malcontenta, Marghera (VE), tra le Parti:

- ECO-RICICLI VERITAS Srl, rappresentata dall'Amministratore Delegato Arch. Vittorio Salvagno e dal Direttore Tecnico Dr. Alessio Bonetto;
- FILTCEM – CGIL rappresentata dal Sig. Siro Campagnaro;
- FEMCA – CISL rappresentata dal Sig. Giuseppe Callegaro;
- UITCEM – UIL rappresentata dal Sig. Cristian Tito;
- FIADEL rappresentata dal Sig. Sandro Gritti.

Premesso:

- che in data 13 dicembre 2012 è stato sottoscritto tra le Parti un Verbale di Incontro, che definiva le linee guida per la definizione di un nuovo Accordo Integrativo Aziendale di 2° livello, che viene a far parte integrale ed essenziale del presente Accordo;
- che in data 26 febbraio 2013 le Parti hanno convenuto su un testo base di Accordo, da sottoporre alla valutazione ed approvazione dei lavoratori;
- che in data 13 marzo 2013 si sono svolte le Assemblee di tutti i lavoratori per la valutazione e la approvazione dell'Accordo, che hanno visto la partecipazione di n. 68 lavoratori a fronte di n. 73 aventi diritto, e le risultanze delle Assemblee hanno visto un voto favorevole, per appello, di n. 36 lavoratori, pari alla maggioranza dei votanti e degli aventi diritto al voto, con ciò nel completo rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.L. n. 138/2011 modificato dalla Legge 148/2011;
- che le Parti hanno espressamente convenuto che tutte le determinazioni previste dall'Accordo Integrativo Aziendale sottoscritto in data 11 novembre 2009, scaduto al 31 dicembre 2012, vengono a decadere, salvo per quanto sia espressamente richiamato dal presente Accordo, alla data del 30 giugno 2013;
- che le Parti hanno espressamente convenuto che la definizione di un nuovo Accordo Integrativo Aziendale di 2° livello, sia effettuata ai sensi dell'art. 8 del del D.L. n. 138/2011 modificato dalla Legge 148/2011, riconoscendo che l'Azienda necessita di una garanzia di condizioni di produttività e competitività, al fine di poter affrontare i Piani di Sviluppo e di Investimento – in particolare per la realizzazione dell'ECODISTRETTO del recupero, oltre che per fronteggiare la criticità del mercato delle materie prime seconde e del mantenimento – accrescimento dei mercati di approvvigionamento delle materie da selezionare;
- che le Parti convengono che la definizione del presente Accordo diviene condizione essenziale per la realizzazione dei processi di internalizzazione dei processi produttivi di selezione e cernita, dell'Azienda, e dei conseguenti sviluppi occupazionali;

- che le determinazioni assunte con il presente Accordo hanno validità a far data dal 1 luglio 2013 e sino al 30 giugno 2016, con una eventuale proroga ad 31 dicembre 2016 per consentire la rideterminazione di un rinnovo;
- che per il periodo intercorrente dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 le Parti hanno convenuto una specifica definizione, di seguito indicata;
- che i processi di inserimento di nuove posizioni di lavoro, a far data dall'entrata in vigore del Presente Accordo, vedranno l'applicazione integrale di quanto previsto dal presente Accordo;
- che per tutte le posizioni di lavoro già presenti dall'entrata in vigore del Presente Accordo, che godevano delle condizioni definite dal precedente Accordo Integrativo scaduto il 31 dicembre 2012 e che hanno sottoscritto specifico Verbale di Conciliazione nel 2009, qualora non siano soggette alle specifiche necessità di variazione delle condizioni normative ed retributive determinate dal presente Accordo, non avranno la necessità di sottoscrivere un nuovo Verbale di Conciliazione in sede sindacale;
- che per le posizioni di lavoro già presenti dall'entrata in vigore del Presente Accordo, che siano soggette alle determinazioni previste dal presente Accordo, e con ciò siano soggette alla sottoscrizione di un nuovo Verbale di Conciliazione in sede sindacale, si prevede la possibilità di una verifica, da effettuarsi tra le Parti firmatarie del presente Accordo, da effettuarsi al 30 giugno 2014 e/o al 30 giugno 2015, che comporterà la possibilità da variare le determinazioni assunte in sede di sottoscrizione del nuovo Verbale di Conciliazione, con la conseguente ricaduta di applicazione delle specifiche condizioni previste dal presente Accordo.

Accordo Integrativo Aziendale di 2° livello, definito anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del D.L. n. 138/2011 - modificato dalla Legge 148/2011.

1. Le Parti convengono che le Premesse fanno parte integrale e sostanziale del Presente Accordo.
2. Ferie
 - A) Dalla data odierna, per tutto il personale, si definisce una spettanza ferie pari a 24 giorni/anno per tutti gli addetti che operano su sei giorni lavorativi settimana e pari a 20 giorni/anno per tutti gli addetti che operano su cinque giorni lavorativi settimana. Le Ferie non possono essere frazionate.
 - B) Per il personale assunto successivamente alla data odierna, per i primi tre anni di attività, la spettanza ferie è ridotta di 2 giorni/anno.
 - C) Per il personale già in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo, sarà data facoltà di mantenere la differenza ferie, derivata dal presente Accordo (1 giornata) ad personam, ovvero a compensare tale riduzione con un EDR ad personam pari a €. 5,00 (cinque) al mese per 14 mensilità.